



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**ACCIAI ENRICO**  
nato a Firenze (FI) il 12/04/1980  
residente a Bagno a Ripoli (FI), presso Brogi Mattoni, Via Chiantigiana, 324  
Cod. Fisc. **CCANRC80D12D612J**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

**Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;**

### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo di € 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 26/09/2016

**il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Enrico Acciai

---

---



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**BALSAMINI LUIGI**  
nato a Urbino (PU) il 09/12/1977  
residente ad Urbino (PU), Via Monte della Conserva, 1  
Cod. Fisc. **BLSLGR77T09L500X**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

***si conviene e si stipula quanto segue:***

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

**Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso lordo di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

**Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

**Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

**Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

**Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

**Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30/09/2016

**il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Luigi Balsamini

---

---



COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**GIAMPIETRO BERTI**  
nato a Bassano del Grappa (VI) il 03/04/1943  
residente a Bassano del Grappa (VI) in via San Giorgio n. 32  
Cod. Fisc. **BRTGPT43D03A703F**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo di € 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 26/09/2016

**il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Giampietro Berti



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**BIGNAMI ELENA**  
nata a Imola (BO) il 16/06/1975  
residente a Bologna, Via Bocca di Lupo, 1  
Cod. Fisc. **BGNLNE75H56E289C**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

## **Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

## **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo** di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

## **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

## **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

## **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

## **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

## **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30/09/2016

**Il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**

---

**Il Prestatore d'opera**  
**Elena Bignami**

---



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**CIAMPI ALBERTO**  
nato a Montespertoli (FI) il 25/06/1954  
residente a San Casciano Val di Pesa (FI), Via Borgo Sarchiani, 105  
Cod. Fisc. **CMPLRT54H25F648U**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo** di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 15/10/2016

**il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Alberto Ciampi

---

---



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**DE MARIA CARLO**  
nato a Bologna (BO) il 07/06/1974  
residente a Cesena (FC), Via dei Pioppi, 105  
Cod. Fisc. **DMRCRL74H07A944H**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 07/11/2015 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

#### **Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

#### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo di € 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

#### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

#### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

#### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

#### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30/09/2016

**Il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
De Maria Carlo

---

---



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**EMANUELA MINUTO**  
nata a Carrara (MC) il 19/11/1972  
residente a Pisa (PI) Via S. Maria, 13  
**C.F. MNTMNL72S59BB832R**  
di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

***si conviene e si stipula quanto segue:***

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo** di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30/09/2016

**il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Emanuela Minuto

---

---



**COMUNE DI REGGIO EMILIA  
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI  
U.O.C. BIBLIOTECA**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

**COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA**  
con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,  
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

**SENTA ANTONIO**  
nato a Fiesole (FI) il 18/12/1980  
residente a Bologna, Via Guinizelli, 2  
Cod. Fisc. **SNTNTN80T18D575M**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2016 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

*si conviene e si stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare al seminario del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terrà il giorno 18/11/2016 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

**Art. 2 - Durata**

Il presente contratto ha validità per per il giorno 18/11/2016;

### **Art. 3 - Compenso**

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo** di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

### **Art. 4 – Obblighi e facoltà**

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 5 – Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

### **Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

### **Art. 7 - Penalità**

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 26/09/2016

**Il Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
Arch. Giordano Gasparini

**Il Prestatore d'opera**  
Antonio Senta